

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**BERGAMO SWIM TEAM**

**ARTICOLO 1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team**, *in breve* "A.S.D. Bergamo Swim Team".

**ARTICOLO 2**

**SEDE E DURATA**

La sede della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** è in Bergamo, Via Don Luigi Palazzolo, 67/b La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

**ARTICOLO 3**

**SCOPO**

L'**Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'**Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività, favorendo la diffusione e la pratica agonistica (dilettanti), didattica, di propaganda e master dello sport in genere ed in particolare di tutte le attività natatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuoto, nuoto master, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto, salvamento, nuoto disabili, acquagym, idrobike, nuoto pinnato, nuoto in acque libere, apnea, triathlon).

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** potrà:

1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative

- ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali. Tutto ciò anche mediante la partecipazione a procedure pubblicistiche;
  3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione Italiana Nuoto a cui l'Associazione intende affiliarsi e ad eventuali altre Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire;
  4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
  5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

La **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

La **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

#### **ARTICOLO 4**

#### **SOCI**

I soci della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team**

possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli.

L'adesione alla **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'**Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** è costituita da un numero illimitato di soci, suddivisi nelle seguenti categorie:

A - **SOCIO ORDINARIO**: può essere chiunque abbia raggiunto la maggiore età ed intenda sostenere moralmente e finanziariamente l'Associazione. È tenuto a versare una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, ha diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria a condizione che risulti iscritto fra i soci ordinari dell'Associazione da almeno sei mesi.

B - **SOCIO ATLETA**: è colui che intende istruirsi, perfezionarsi o svolgere attività agonistica o di propaganda nelle discipline del nuoto. La quota sociale da versare annualmente è stabilita dal Consiglio Direttivo e può variare in relazione all'attività, alla specialità svolta e ai meriti acquisiti. Il socio atleta ha diritto di voto; se minorenne tale diritto spetta all'esercente la patria potestà. Per l'elezione del proprio rappresentante/delegato negli organismi nazionali della FIN hanno diritto di voto solo gli atleti – di nazionalità italiana - che abbiano conseguito il 18° anno di età. La domanda del socio atleta minorenne deve essere firmata da chi esercita la patria potestà. La qualifica di socio atleta è inoltre regolata dalle norme della F.I.N.

C - **SOCIO ONORARIO**: è socio onorario chiunque abbia acquisito meriti nei confronti dell'attività natatoria in generale e dell'Associazione in particolare. Viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

D - **SOCIO BENEMERITO**: è socio benemerito chiunque abbia dato prova di capacità dirigenziale ed organizzativa, vivo interesse intorno al mondo del nuoto ed in particolare nei confronti dell'Associazione. Viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e ha diritto di voto.

E - **SOCIO SOSTENITORE:** è chiunque (Persona Fisica o Ente o Società) intenda propagandare la disciplina del nuoto in tutte le diverse forme o in una sola specialità mediante un sostegno finanziario e non ha diritto di voto.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **ARTICOLO 5 DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. L'esercizio del diritto di voto da parte di soci è disciplinato dal precedente articolo 4 del presente Statuto.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.

## **ARTICOLO 6 DECADENZA DEI SOCI**

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;

b) per mancata corresponsione della quota sociale o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione entro 60 giorni dai termini stabiliti;

c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team**, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ARTICOLO 7 ORGANI SOCIALI**

Gli organi della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 8 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di

delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

## **ARTICOLO 9**

### **VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita con qualsiasi numero degli aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza di almeno il 30% degli associati.

Entrambe le Assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata

almeno 12 ore dopo la prima convocazione.

## **ARTICOLO 10**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team**. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 11**

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team**. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- su ogni questione, eccetto quelle di cui al precedente articolo 10 - che il Consiglio ritenga di dovere investire l'Assemblea
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

## **ARTICOLO 12**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 13 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un VicePresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni bimestre ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Nel corso della prima seduta annuale, il Consiglio Direttivo calendarizza le successive sedute.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima



diffusione.

### **ARTICOLO 13**

#### **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee dei soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati;
- g) nominare responsabili specifici, destinati ad adiuvarne i consiglieri responsabili delle singole attività sportive.

### **ARTICOLO 14**

#### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

### **ARTICOLO 15**

#### **DIMISSIONI**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che

abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'"Associazione", le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **ARTICOLO 16**

### **IL RENDICONTO**

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

## **ARTICOLO 17**

### **ANNO SOCIALE**

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## ARTICOLO 18

### ENTRATE

Le entrate della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** sono costituite:

- a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

## ARTICOLO 19

### IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
- b) dai trofei vinti;
- c) dai segni distintivi della stessa Associazione siano essi espressi attraverso immagini o caratteri alfanumerici.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci, ma devono essere reinvestiti nell'Associazione.

## ARTICOLO 20

### SCIoglimento

Lo scioglimento della **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team**, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni o società aventi le stesse finalità e caratteristiche

dell'Associazione medesima, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 21**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi.

Tali controversie saranno decise da una terna arbitrale.

La parte più diligente – designato il proprio arbitro – inviterà, mediante lettera raccomandata a/r, la controparte alla nomina del secondo arbitro. Tale nomina dovrà avvenire entro giorni 15 dal ricevimento della citata raccomandata a/r.

I due arbitri di parte designati procederanno concordemente all'individuazione del Presidente del Collegio Arbitrale.

Se entro giorni quindici dalla nomina del secondo arbitro di parte, non si pervenga alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, tale nomina verrà affidata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, della regione nel cui territorio ha sede l'Associazione.

Nel caso in cui non sia designato il secondo arbitro di cui al comma 3 del presente articolo, esso verrà designato di comune accordo dal primo arbitro e dal Presidente del Collegio nominato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, del regione nel cui territorio ha sede l'Associazione.

La sede dell'arbitrato sarà collocata presso la sede dell'Associazione, salva diversa determinazione dello stesso collegio.

In ogni caso la sede del collegio non potrà essere fissata al di fuori dei della provincia in cui ha sede l'Associazione.

Gli arbitri dovranno giudicare in modo rituale e secondo diritto. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato entro e non oltre giorni sessanta dalla prima seduta del collegio, salve comprovate esigenze di proroga, per un periodo massimo di 180 giorni.

## **ARTICOLO 22**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Nuoto a cui la **Associazione Sportiva Dilettantistica Bergamo Swim Team** è affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

Bergamo, lì 1 maggio 2010